

n. 29

Ordinanza del 13 ottobre 2022 del Tribunale di Verbania nel procedimento civile promosso da T. E. contro INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale

Sanzioni amministrative - Previdenza e assistenza - Previsione che punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, come convertito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui.

- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), art. 3, comma 6.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Il giudice dott. Mauro D'Urso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 ottobre 2022,

letti gli atti del procedimento civile instaurato ex art. 6 decreto legislativo 150/2011 da T E avverso l'ordinanza ingiunzione n. emessa dall'Inps e notificatagli in data avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 comma 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 per l'integrazione della condotta di «omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali» in un importo inferiore alla soglia di euro 10.000;

ritenuta sussistente e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in parola laddove prevede che «Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000» senza la previsione di un regime di maggiore graduazione della sanzione per le ipotesi di particolare esiguità dell'omissione contributiva;

OSSERVA

Rilevanza

In primo luogo la questione, ove fondata, è rilevante nel presente procedimento.

Infatti, con l'Avviso di accertamento emesso in data l'Inps ha contestato ad E T in qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale la violazione dell'art. 2 comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 683 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali). Violazione rimasta accertata per il periodo gennaio/giugno in euro 190,52.

Quindi, constatato l'ulteriore omesso pagamento dei contributi non versati entro tre mesi dalla notifica del sopra indicato Avviso di accertamento e l'omesso pagamento anche della sanzione amministrativa «estintiva» del procedimento sanzionatorio già liquidata in quella sede accertativa in euro 16.666,67 (questa in asserita applicazione dell'art. 16 della legge 689/1981), l'Inps in data ha notificato ad E T – opponente nell'intestato procedimento – l'ordinanza ingiunzione n. liquidata in euro 17.500.

Avverso quest'ultima ordinanza ingiunzione E T ha formulato tempestiva opposizione resistita in giudizio dall'Inps costituitasi con comparsa del 29 giugno 2022.

I motivi di opposizione concretantisi nella contestazione della notifica del «primigenio» Avviso di Accertamento e nella mancata integrazione della fattispecie contestata non appaiono fondati.

Quanto ai primi, infatti, è documentale l'avvenuta notifica dell'Avviso di accertamento nel luogo di residenza del resistente nelle mani della madre familiare convivente, ed in nulla rileva la circostanza addotta dall'opponente secondo la quale la madre mai lo avrebbe informato di tale notifica impedendogli, così, di adempiere tempestivamente all'omesso versamento contestatogli.

Quanto al secondo motivo «di merito», è documentale il flusso UniEmens inviato dall'azienda dell'opponente con sistemi automatizzati ai sensi dell'art. 44 della legge n. 326 del 2003 sulla base del quale l'Inps ha comunicato con il modello DM10 Virtuale, la somma contributiva a debito a carico del datore di lavoro per l'anno e, quindi, ha accertato l'omissione contributiva nell'importo di euro 190,52. Ciò posto dato il principio giurisprudenziale consolidato per cui in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l'ammontare degli obblighi contributivi, è valutabile come prova della effettiva corresponsione degli emolumenti ai lavoratori (in tale



senso la recente sentenza della Corte di cassazione Penale n. 28647/2020 ed i plurimi richiami giurisprudenziali in essa ulteriormente svolti), anche tale difesa dell'opponente non appare accoglibile.

Ne consegue, si ribadisce, la rilevanza della questione nel presente procedimento in quanto, laddove fondata, essa porterebbe all'annullamento della ordinanza ingiunzione – diversamente da confermare – con accoglimento della opposizione.

Non manifesta infondatezza

Fermo quanto detto circa la rilevanza, si osserva come il legislatore nella fissazione di un minimo e di un massimo della sanzione amministrativa che «parte» da euro 10.000 ed «arriva» fino ad euro 50.000 abbia sottoposto ad una irragionevole disparità di trattamento i trasgressori della norma per le omissioni contributive sotto la soglia di rilevanza penale fino alla omissione di euro 10.000.

Ciò che si intende sottolineare è, cioè, il fatto che in astratto il trasgressore che massimamente viola il precetto normativo nella suo massimo valore sottosoglia (per euro 10.000) può soffrire una sanzione amministrativa che nella sua previsione massima pari ad euro 50.000, rappresenta il quintuplo della violazione. Diversamente, il trasgressore per un importo minimo oggetto della omissione, pari ad esempio ad euro 100, anche nella irrogazione della sanzione amministrativa minima prevista dalla legge pari ad euro 10.000 viene in realtà sanzionato per un importo che rappresenta il centuplo della propria violazione.

Ciò con una evidente asimmetria di trattamento dei cittadini che, pure, violando con diversa gravità il precetto normativo, non vedono tale diversa gravità altrettanto diversamente ponderata e graduata nella determinazione della sanzione.

Né, in tale senso, costituisce un valido correttivo della norma il richiamo ai criteri di commisurazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 689/1981 – pure applicabile alla fattispecie del caso concreto per effetto dell'art. 6 del decreto Legislativo n. 8/2016 – poiché, per quanto detto, la previsione della sanzione minima pari ad euro 10.000 prevista dalla norma dell'art. 3 comma 6 del decreto legislativo 8/2016 non consente una effettiva graduazione della sanzione commisurata alla «gravità della violazione».

La segnalata irragionevole sperequazione si presenta lampante proprio ed anche nella fattispecie del caso concreto laddove, a fronte di una omissione contributiva di euro 190,52 la norma sanzionatoria, anche laddove fosse applicata nella minima afflizione pari ad euro 10.000 da parte di questo Giudice, comporterebbe per T E l'irrogazione di una sanzione pari a 52 volte la violazione commessa.

Ben al di sotto del quintuplo previsto in astratto quale sanzione massima per la violazione più grave. Questo giudice osserva, infine, come la novità esposta all'udienza del 12 ottobre 2022 dall'Inps non incida sui termini della questione come sopra proposti e rimessa alla Suprema Corte.

Infatti, l'Inps richiamando una propria nota del direttore generale, la n. 3516 del 27 settembre 2022, ha invitato le proprie articolazioni locali a «rivedere» la sanzione irrogabile alla luce del comma 5 dell'art. 9 decreto legislativo 8 del 2016 osservando che per le omissioni accertate con riferimento al periodo antecedente alla entrata in vigore della depenalizzazione (prima cioè del 6 febbraio 2016) la sanzione possa essere limitata nella misura della metà.

Si osserva come, però, anche in questo caso pure ipotizzando nella fattispecie del caso concreto che attiene ad una omissione effettivamente avvenuta anteriormente al febbraio 2016, la applicazione della sanzione in euro 5.000, si tratti comunque di una misura di oltre 25 volte l'omissione contributiva accertata. Dunque, si ritiene, ancora sperequata.

P.Q.M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e l'art. 159 c.p.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3 comma 6 del decreto legislativo n. 8 del 2016 nella parte in cui punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2 comma 1-bis del Dl n. 463/1983 convertito con modifiche dalla legge n. 638 del 11 novembre 1983 con la sanzione la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.



Dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata e comunicata alle parti e che sia altresì notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Dispone la sospensione del procedimento.

Verbania, 13 ottobre 2022

Il giudice: D'URSO

23C00050

N. 30

Ordinanza del 30 dicembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Capodaglio Carlo contro Comitato olimpico nazionale italiano ed altri

Sport - Federazioni sportive nazionali - Modifiche al d.lgs. n. 242 del 1999, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali - Termini per l'adeguamento degli statuti - Elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi - Limite di tre mandati - Preclusione della possibilità di candidarsi alle elezioni nell'ambito degli organi direttivi (nel caso di specie: Comitato regionale della Federazione italiana tennis - FIT - Marche) per gli associati che abbiano già svolto tre mandati.

- Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 16, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 8; legge 11 gennaio 2018, n. 8 ("Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica"), art. 6, commi 1 e 2.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

(SEZIONE PRIMA TER)

Ha pronunciato la presente sentenza non definitiva sul ricorso numero di registro generale 9134 del 2021, proposto da Carlo Capodaglio, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Panzarola, Claudia Pezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudia Pezzi in Roma, via Michele Mercati 51;

CONTRO

Comitato Olimpico Nazionale - CONI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana Tennis - FIT, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani, Massimo Proto, Valentina Ciaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;

Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Federazione Italiana Tennis Comitato Regionale Marche, non costituiti in giudizio;

nei confronti di Paolo Scandiani, non costituito in giudizio;

